

Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013
(pubblicato su G.U. n. 132 del 7 giugno 2013)

recante

“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÈ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Artt. da 1 a 7 Sblocco debiti della Pubblica Amministrazione

I primi 9 articoli del decreto legge sono finalizzati allo sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione, per consentire alla stessa di effettuare i pagamenti arretrati e restituire, quindi, liquidità alle imprese.

Relativamente ai primi 7 articoli, non aventi un contenuto fiscale, si evidenziano i punti principali:

- è autorizzato il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- accantonamento ad uno specifico fondo di una quota di risorse per il pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, richiesti successivamente al 31 dicembre 2012 ma entro il 30 settembre 2013;
- ai fini dell'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ciascun Ministero predispose un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi e lo trasmette al Ministero dell'Economia e finanze entro il 30 aprile 2013 (articolo 5);
- il criterio generale in base al quale la P.A. effettua i pagamenti è stabilito dall'art. 6: è data priorità ai debiti relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, in base all'anzianità del credito stesso. I piani di pagamento sono pubblicati nei siti internet delle singole amministrazioni interessate, per assicurare trasparenza e conoscibilità. E' inoltre introdotta una clausola di impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni (comma 5 e seguenti);
- le Pubbliche Amministrazioni comunicano ai creditori, entro il 30 giugno 2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro cui provvederanno ai pagamenti (art. 6, comma 9).

Art. 8 Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. **In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti**

L'articolo 8 prevede alcune agevolazioni e semplificazioni nel caso di cessione di crediti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti della P.A, per somministrazione, forniture ed appalti.

In particolare:

- i relativi atti di cessione sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (la normativa vigente prevede su tali atti un'imposta di registro in misura fissa di euro 168, e l'imposta di bollo di euro 14.62). Tale esenzione non opera ai fini IVA;
- l'autenticazione degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni è ora effettuata unicamente a titolo gratuito da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove tale figura sia presente. Nel caso di assenza, l'autenticazione è effettuata da un notaio e gli onorari sono ridotti alla metà;

<p>alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.</p>	<p>- entro il 31 luglio 2013 con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità attraverso le quali è utilizzata la piattaforma elettronica ai fini della certificazione delle somme dovute e della stipula degli atti di cessione e relativa notificazione.</p>
---	--

Art. 9
Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

<p>01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».</p> <p>02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, e' differito al 31 dicembre 2012.</p> <p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente: «Art. 28-quinquies. -- (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). -- 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni,)) forniture e appalti, possono essere compensati,((solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed</p>	<p>Il nuovo comma 01 modifica l'articolo 28-quater del D.P.R. n. 602 del 73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), specificando le caratteristiche delle certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.</p> <p>Il nuovo comma 02 fa slittare dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter effettuare le compensazioni contemplate nel decreto in esame.</p> <p>Il comma 1 introduce l'articolo 28-quinquies al D.P.R. n. 602/73, con il quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31/12/2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dello Stato - enti pubblici nazionali, - regioni, - enti locali, - enti del SSN, <p>possono essere compensati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, con le somme dovute relativamente ai seguenti istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertamento con adesione (art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997); - adesione agli inviti a comparire (art. 5, c.1-bis; art. 11, c.1-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997); - adesione ai verbali di constatazione (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997); - acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997); - definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16-17 del D.Lgs. n. 472/97); - conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. n. 546/92);
---	--

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto **e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.** La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, **entro il 30 giugno 2013**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente

- mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92).

La compensazione è possibile solo su specifica richiesta del creditore.

La compensazione deve essere operata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

Affinché la compensazione sia possibile, è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis ovvero ai sensi del comma 3-ter, lett. b), del D.L. 185/2008; **è altresì necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.**

Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

L'ente debitore deve versare sulla contabilità speciale la somma certificata entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione; in mancanza la struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente dallo Stato a qualsiasi titolo.

Dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta è aumentato, da euro 516.000, a euro 700.000.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente creditore allega alla medesima un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, per cessioni di beni e prestazioni rese nei confronti della P.A., distinti per ente pubblico debitore. L'elenco è presentato telematicamente ed è redatto sulla base di un modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale.

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto».

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, **si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.**

2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è' presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

1. (omississ)

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di

L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di TARES (tariffa rifiuti e servizi) e di acconto IMU.

TARES

I commi 2 e 3 modificano la disciplina della TARES, prevista dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

In particolare, **per il solo anno 2013** sono previste le seguenti disposizioni:

a) Rate del tributo: il comune stabilisce la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo. Ciò avviene con propria deliberazione adottata e pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento.

versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

Attenzione: Si ricorda che l'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, nel prevedere in generale 4 rate trimestrali, per il solo anno 2013 aveva stabilito la scadenza della prima rata a luglio, con possibilità per il comune di posticiparla ulteriormente. Tale disposizione è quindi da intendersi superata, nel senso che il comune può deliberare anche una scadenza anticipata rispetto a tale mese, semprechè la stessa delibera sia pubblicata almeno 30 giorni prima.

b) Maggiorazione standard: la maggiorazione standard, pari a euro 0,30 per mq (componente servizi), è ora riservata allo Stato. E' eliminata la possibilità, per il comune, di deliberarne l'aumento fino a euro 0,40 per mq. La maggiorazione è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata.

c) Modalità di pagamento: il comma 35 dell'articolo 14, citato, prevede il versamento del tributo con mod. F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano (in quanto compatibili) le norme in materia di compensazione. **Il comma 3, lett. b), dell'articolo 10 in esame, introduce la possibilità di pagare il tributo anche con le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.** Il comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo (e ad eccezione dell'ultima rata), i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Tali pagamenti sono scomputati, ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per il 2013. L'ultima rata del tributo, e della maggiorazione standard, sono pagate esclusivamente con le modalità previste dal citato comma 35 (mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale che tenga conto della possibilità di compensare, o altri servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari).

d) Soggetti preposti alla riscossione del tributo: Per la riscossione del tributo, i comuni possono continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In sede di conversione in legge è stata modificata la lettera d) del comma 2: la riduzione del fondo perequativo e sperimentale di riequilibrio, di cui al comma 13-bis articolo 14, citato, non si applica alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano. Per tali regioni e province autonome, inoltre, la maggiorazione standard è ad esse riservata.

E' inoltre modificato, **l'ambito oggettivo del tributo:** l'articolo 10, comma 3,

«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «**13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».**

modifica l'articolo 14, comma 4, D.L. n. 201/2011 e ridefinisce le aree escluse da TARES.

In particolare, sono **escluse dal tributo**:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civili abitazioni o locali diversi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Rimangono assoggettate al tributo le aree scoperte operative.

IMU

Il comma 4 dell'articolo 10, in commento, modifica la disciplina IMU, relativamente al termine di presentazione della dichiarazione e al versamento del primo acconto.

a) **Dichiarazione:** il termine di presentazione della dichiarazione IMU è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il termine di presentazione della dichiarazione diventa quindi un termine fisso, eliminando le problematiche collegate alla eccessiva frammentazione dell'obbligo e per risolvere i problemi in ordine alla possibilità di fruire del ravvedimento (come spiegato nella relazione illustrativa al decreto legge).

La Confederazione ha accolto con favore l'introduzione di un termine fisso di presentazione della dichiarazione, più volte auspicato. Continuerà comunque a chiedere, per ragioni di semplificazione e sistematizzazione dell'adempimento, che tale termine coincida con quello di presentazione telematica della dichiarazione unificata (30 settembre).

b) **Delibere comunali:** Vengono modificati i termini per l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle delibere comunali in materia di aliquote e detrazioni IMU. La nuova disposizione prevede che l'efficacia delle deliberazioni e regolamenti **decorra dalla data di pubblicazione degli stessi nel proprio sito internet.**

c) **Acconto IMU:** in sede di conversione in legge, è stata modificata la disposizione che disciplina la modalità di determinazione dell'acconto IMU.

4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio ».

4-ter. (omississ)

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni

»;

b) al comma 381:

1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2013»;

2) (omississ)

In particolare:

- la prima rata (scadente il 16 giugno) è calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, avviene con conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno (a tal fine il comune effettua l'invio della deliberazione entro il 21 ottobre del medesimo anno). Nel caso in cui manchi la pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

La Confederazione, unitamente a R.E T.E. Imprese Italia, ha fortemente voluto la modifica del sistema di calcolo dell'acconto: la nuova soluzione, rispetto alla versione originaria, realizza una maggiore semplificazione.

- d) **Immobili categoria D ad uso produttivo:** il nuovo comma 4-quater esclude dalla riserva statale il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo di categoria D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Tale gettito, è quindi attribuito ai Comuni. Il gettito degli immobili di categoria D ad uso produttivo, diversi da quelli posseduti dai Comuni, è invece attribuito all'Erario nella misura dell'aliquota standard dello 0,76%.
- e) **Bilancio enti locali 2013:** per l'anno 2013, è posticipato al 30 settembre il termine di approvazione del bilancio degli enti locali (comma 4-quater, lett. b).

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni entrano in vigore il giorno 9 aprile 2013, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.